



ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO
DI AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO
Via Roma, 1 - 87071 – AMENDOLARA (CS)

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod. Mecc. CSIC85200V

CODICE UNIVOCO: UF91NK - NOME DELL'UFFICIO : Uff_eFatturaPA



:csic85200v@istruzione.it



:csic85200v@pec.istruzione.it ☎ 0981911010 📄

0981911535 sitoweb: <http://www.istitutocomprendivoamendolara.gov.it>

<http://share.dschoia.it/icamendolara/default.aspx>

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento disciplinare

PREMESSA

I principi ispiratori del presente regolamento sono quelli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007).

La definizione di scuola, in esso contenuta, quale "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio...comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti" ci trova particolarmente d'accordo ed è condivisa da tutti gli Organi e operatori scolastici.

I valori democratici che ispirano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla Carta Costituzionale e si basano "sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di Religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

Riteniamo che la scuola pubblica statale non sia solo un servizio reso alla collettività ma che sia, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale.

Riteniamo, inoltre, che l'ambiente formativo scolastico sia un luogo di trasmissione e di elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative e che sia pertanto fondamentale fondare il progetto scolastico e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

Il Regolamento disciplinare qui presentato non vuole essere un elenco di norme da osservare, ma un insieme di disposizioni che vanno rispettate in quanto comprese e condivise. Per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Diventa, quindi, essenziale costruire a scuola un clima nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo.

ART. 1 - COMPORTAMENTI CHE SI CONFIGURANO COME MANCANZE DISCIPLINARI

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:

- l'assenza ingiustificata;
- il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa.

2. Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambito formativo.

4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento di Istituto e quelle previste dalla legislazione vigente in merito alla sicurezza.

5. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della Scuola.

6. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente o per grave comportamento colposo risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile e/o colui che ne ha la tutela.

ART. 2 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Allo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare viene irrogata, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione scritta;
- b. Censura scritta;
- c. Sospensione con obbligo di frequenza;
- d. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni;
- e. Sospensione per periodi superiori a quindici giorni, esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.

2. Viene irrogata la sanzione disciplinare dell'ammonizione allo studente che compie mancanze ai suoi doveri scolastici, elencati all'art.1, di carattere non particolarmente grave e rilevante.

3. Viene irrogata la sanzione disciplinare della censura scritta, o della sospensione con obbligo di frequenza, con lettera ai genitori:

- per ripetute mancanze ai doveri scolastici, già in precedenza sanzionate con l'ammonizione;
- per aver compromesso il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- per ripetuto uso indebito del cellulare in classe.

4. Viene irrogata la sanzione disciplinare dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni nei seguenti casi:

- per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure o dalla sospensione con obbligo di frequenza;
- per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;

- per comportamenti o atti gravi che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
- per atti comprovati di bullismo e cyberbullismo;
- per gravi danneggiamenti alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature.

5. Viene irrogata la sanzione della sospensione per periodi superiori a quindici giorni, dell'esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato:

- in presenza di reati in ambito scolastico perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini intermedi o finali, tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate nel definire il giudizio sul comportamento.

ART. 3 - ORGANISMI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono:

- i singoli docenti per quanto riguarda l'ammonizione scritta sul registro di classe,
- il dirigente scolastico e i suoi collaboratori per la censura scritta;
- il dirigente scolastico per la sospensione con obbligo di frequenza;
- il consiglio di classe in sede valutativa per la sospensione temporanea dalle lezioni fino a quindici giorni,
- il Consiglio di Istituto per la sospensione per periodi superiori a quindici giorni e per l'esclusione da scrutini e esami.

2. Nello stabilire la sanzione gli organi competenti devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.

3. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

ART.4 - PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

In ogni procedimento disciplinare deve essere sempre data allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa.

Per le sanzioni riportate dall'art.2 punti b), c), d), e) la mancanza commessa deve essere contestata per iscritto e allo studente deve essere dato un termine di tre giorni per rispondere sempre per iscritto.

Gli atti delle procedure disciplinari a carico degli studenti, di ordine superiore all'ammonizione, sono conservati a protocollo riservato/studenti della scuola.

L'organo preposto a deliberare la sanzione disciplinare può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni indicati anche dallo studente. Nel qual caso se ne deve dare notizia a verbale.

ART.5 - IMPUGNAZIONI E RICORSI

1. Contro i provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e di esclusione da scrutini e esami, lo studente può presentare ricorso secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Per la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, della censura scritta, della sospensione con obbligo di frequenza e della sospensione per un massimo di quindici giorni è ammesso ricorso da parte dello studente all'organismo di garanzia costituito nell'istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

3. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'organo di garanzia dell'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

ART.6 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Il Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento di Istituto, pertanto viene deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Docenti.

Esso può essere modificato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei docenti.

IL DOCUMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA
N.2 (VERBALE N.4) DEL 23/05/2018.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di istituto

f.to Francesca Napoli

f.to Mario Giampietro